
Centro di consulenza LCPubb

PROMEMORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE COMMESSE PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA AD INVITO O INCARICO DIRETTO

1. Scopo

Il presente documento ha quale scopo di aiutare i vari committenti sulle modalità e le procedure da seguire nell'assegnazione dei mandati per procedura ad invito o incarico diretto.

2. Basi legali

Le procedure ad invito e incarico diretto sono rette dagli articoli da 10 a 13 LCPubb¹, 12 lett. b^{bis} e lett. c) CIAP², nonché 13 RLCPubb / CIAP³.

3. Procedure

3.1 *Premessa*

Le commesse pubbliche sono di principio aggiudicate mediante pubblico concorso secondo la procedura libera o selettiva (art. 7 – 9 LCPubb). A determinate condizioni, possono inoltre essere aggiudicate secondo la procedura ad invito (art. 10 – 11 LCPubb). L'aggiudicazione mediante incarico diretto è ammessa soltanto nei casi contemplati dagli artt. 12 e 13 della LCPubb.

L'esclusione della libera concorrenza deve sempre essere giustificata da motivi oggettivi che devono essere osservati inderogabilmente (AGVE 2001, 316; Peter Galli / André Moser / Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo, 2003, n. 137, 181; GMC 65/2001, n. 41 consid. 4b, n. 77 consid. 2a).

Il committente **non può** quindi aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad invito o incarico diretto **al di fuori delle ipotesi contemplate agli artt. 11 e 13 LCPubb** e per le procedure rette dai trattati internazionali **dall'articolo 13 cpv. 1 RLCPubb / CIAP**, norme che devono essere interpretate in modo restrittivo (Galli/Moser/Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, n. 134 p. 63).

3.2 *Procedura ad invito*

La procedura si configura come la possibilità per l'ente appaltante di praticare una propria politica regionale a sostegno dell'economia locale e di aggiudicare commesse edili, di forniture o di servizi senza far capo al pubblico concorso.

Anche nel caso di una procedura ad invito la selezione delle offerte deve fondarsi sui criteri fissati nei documenti di gara⁴.

Attraverso questa procedura è quindi possibile aggiudicare una commessa edile, una fornitura o una prestazione di servizio a uno degli offerenti (di regola a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa) scelti tra quelli cui l'Autorità di delibera, preventivamente, ha chiesto la presentazione di un'offerta.

Si ricorda che giusta l'art. 10 cpv. 3 LCPubb e/o 12 cpv. 1 lett. .1^{bis} CIAP alla gara devono essere invitati almeno **3 offerenti**.

¹ Legge cantonale sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 R.U.7.1.4.1;

² Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 21 novembre '94/15 marzo 1001 R.U.7.1.4.1.3;

³ Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001 R:U. 7.1.4.1.6

⁴ RDAT 1982 n. 14;

Si precisa che uno dei requisiti essenziali che l'ente appaltante deve ossequiare, anche nel caso in cui scelga questo tipo di procedura, è l'invito a presentare un'offerta, sulla base di un capitolato redatto dallo stesso ente, che deve contemporaneamente essere trasmesso alla rosa dei concorrenti prescelti, ai quali viene fissato un termine per l'inoltro delle relative offerte.

Il bando di concorso e il capitolato d'onere devono in ogni caso rispettare i principi generali del diritto amministrativo, in particolare fatta eccezione per la pubblicazione del bando di concorso sul Foglio Ufficiale, valgono tutte le modalità previste dalla LCPubb e dal RLCPubb per il concorso, specie in correlazione all'ossequio delle regole della sufficienza e della correttezza degli atti amministrativi, come pure della buona fede e della parità di trattamento fra concorrenti (RDAT 1982 n. 14). Nella documentazione di gara devono figurare **necessariamente i criteri di aggiudicazione** che verranno utilizzati per la scelta della miglior offerta.

La documentazione di gara è da considerarsi decisione ai sensi dell'art. 37 LCPubb e 15 cpv. 1^{bis} CIAP, devono pertanto sempre essere indicate le vie ed i termini di ricorso.

3.3 Incarico diretto

Per incarico diretto si definisce la possibilità per il committente di aggiudicare una commessa direttamente ad un solo offerente senza bando di gara.

L'offerente deve essere rispettoso dei principi fissati dall'art. 5 lett. c) e d) LCPubb e per le commesse rette dai trattati internazionali dei principi posti dall'art. 11 e) e f) CIAP, oltre naturalmente delle norme di ricusa.

Si sottolinea quanto indicato nel commento del Consiglio di Stato del messaggio 4806 all'art. 11: *“La differenza sostanziale tra procedura ad invito e l'incarico diretto consiste nel fatto che, la prima porta ad una scelta tra diversi concorrenti invitati a presentare le loro offerte mentre la seconda è rivolta sin dall'inizio ad un solo concorrente”.*

Non è quindi permesso chiedere precedentemente offerte a più concorrenti e poi trattare l'incarico diretto con uno di loro.

3.4 Campo di applicazione

3.4.1 Procedura ad invito

Questo tipo di procedura è applicabile unicamente nel caso in cui una delle condizioni poste dall'art. 11 LCPubb sia applicabile.

Le eccezioni poste dalle lettere b) e c) del cpv. 1 sono da interpretare **restrittivamente**. In caso di dubbio occorre far capo ad una delle procedure aperte (art. 8 o 9 LCPubb).

Calcolo del valore soglia previsto dal capoverso 1 lettera a) si veda art. 6 LCPubb e 5 RLCPubb.

L'importo è da calcolare **IVA esente**.

3.4.2 Incarico diretto

La procedura è applicabile unicamente se sono dati gli estremi previsti dall'art. 13 LCPubb e per le commesse rette dai trattati internazionali dall'art. 13 RLCPubb / CIAP.

4. Idoneità degli offerenti

4.1 Norme imperative

Nella scelta degli offerenti devono essere imperativamente ossequiati i requisiti posti dall'art. 5 lettera c) d) e) LCPubb, nonché 25 lettera c) d) e) LCPubb.

Per le commesse rette dai trattati internazionali i requisiti posti dall'art. 11 lettere c) d) e) f) CIAP:

Si richiama pure l'osservanza dei disposti previsti dagli artt. 38 e 39 RLCPubb / CIAP, come pure il rispetto delle norme sulla sicurezza (art. 41 RLCPubb/CIAP).

4.2 Idoneità degli offerenti

Gli offerenti devono imperativamente ossequiare quanto previsto dagli artt. 34 e 35 RLCPubb / CIAP. Deroghe a quanto previsto dall'art. 34 RLCPubb / CIAP sono ammesse unicamente in ambito di procedure rette dai trattati internazionali.

4.3 Criteri di scelta dei concorrenti

4.3.1 Esperienza in rapporto alla commessa messa in esecuzione

La cerchia di concorrenti i quali possono essere invitati alle varie procedure ad invito o ad incarico diretto, possono essere definite da liste interne del singolo committente.

Queste liste possono essere suddivise mediante le seguenti categorie:

- dimensioni della commessa;
- difficoltà tecniche;
- certificazioni dell'azienda.

L'utilizzo di liste permanenti, alle quali rimandiamo al punto 4.3, può essere d'aiuto.

4.3.2 Criterio di ripartizione regionale

Questo criterio può essere utilizzato qualora vi è un sostanziale equilibrio tra i vari papabili dopo i primi tre criteri, si può privilegiare la scelta dal candidato con domicilio nella zona della commessa.

4.3.3 Carico di lavoro per rapporto al numero di impiegati.

Con questo criterio si mira ad una ripartizione equa del lavoro tra le ditte che hanno i requisiti tecnici, strutturali e di esperienza già visti al punto 1, in rapporto al potenziale di risorse umane.

4.4.4 Contributo alla formazione

Questo criterio può essere ritenuto assieme al punto 4.4.3 e vuole premiare quelle aziende che formano degli apprendisti con continuità.

5. Aggiudicazione

La decisione di aggiudicazione **deve** essere motivata come sancito dall'art. 33 LCPubb.

Essa deve indicare succintamente i motivi della scelta della procedura seguita. In particolare le risoluzioni relative all'attribuzione di commesse pubbliche devono indicare nei considerandi la procedura scelta; incarico diretto, procedura ad invito o procedura libera, ed attestare la conformità alla legislazione in vigore. Nel caso di una procedura ad invito, deve essere indicata anche l'eventuale esclusione di offerenti ed i criteri di aggiudicazione, come pure le vie di ricorso.

Si ricorda che le decisioni di assegnazione di commesse di servizio per studi di progettazione (ingegneri ed architetti) devono sempre essere comunicate all'OTIA giusta l'art. 26 LELPIA⁵.

6. Statistica

L'art. 7 cpv. 3 della LCPubb prevede che il committente rende annualmente pubblica la lista delle commesse aggiudicate ad invito o incarico diretto con importi superiori a fr. 5'000.00.

Ad esempio l'Amministrazione cantonale, per il tramite dell'Ufficio degli appalti e dei lavori sussidiati provvede annualmente alla pubblicazione delle liste avvisando, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale, tutti gli interessati della messa a disposizione delle liste per visione.

7. Contratto

L'art. 43 della LCPubb e l'art. 58 del RLCPubb + CIAP prevedono che, operata l'aggiudicazione (l'aggiudicazione deve essere cresciuta in giudicato, ossia non ci devono essere ricorsi), viene stipulato un contratto scritto.